

La (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e il sequestro preventivo d'urgenza di animali

Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. I Pen., Collegio A 30 novembre 2016, n. 421 - Rossi, pres. ed est. - M., ric.

Solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (e solo in una situazione di urgenza) possono procedere all'apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, c.p.p.

(Omissis)

Nella vicenda che ha dato luogo al presente provvedimento il sequestro era materialmente operato il 24 settembre 2016 nel territorio comunale di San Marcellino (CE) da parte di X.Y., che si qualifica quale «Capo del Comando Guardie Zoofile Venatorie X.X.X.X.X.»; in quell'occasione il X. procedeva a fermare una vettura (*omissis*) nel mentre percorreva la pubblica strada ed all'interno di questo veicolo si accertava la presenza di venti piccole tartarughe palustri, appartenenti alla specie «Ocadia Sinensis», e di una testuggine terrestre della specie «Geochelone Carbonaria».

Le prime erano «orribilmente stipate come sardine in un piccolissimo contenitore di plastica» e due di esse erano morte e ciò verosimilmente per la mancanza di aria; la testuggine, invece, era posizionata in un contenitore di polistirolo, posto nel bagagliaio della vettura.

Di fatto il M. era alla guida di questa autovettura ed era in compagnia di altra persona e i citati animali si precisa (nell'ambito dell'informativa di notizia di reato del 24 settembre 2016, pervenuta il 26 settembre 2016 presso la competente Procura della Repubblica di Napoli Nord) che erano stati acquistati poco prima del sopra descritto sequestro presso una «fiera internazionale di rettili e anfibi», che aveva avuto luogo nei locali di un vicino «centro commerciale».

Da qui, il sequestro delle tartarughe e della testuggine, ravvisandosi, ad avviso degli operanti, elementi tali da integrare i reati di cui agli artt. 544 *bis* e 544 *ter* c.p.; sequestro che aveva avuto luogo come sequestro preventivo d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3 *bis*, c.p.p.; ed il successivo 28 settembre 2016, previa richiesta del pubblico ministero di pari data, il G.I.P. emetteva ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza e contestuale decreto di sequestro preventivo; quest'ultimo, appunto costituisce il provvedimento cautelare reale qui impugnato nell'interesse del M.

Infatti, tale ultimo provvedimento (il decreto di sequestro preventivo) costituisce l'oggetto materiale del presente riesame, dato che questo è l'unico provvedimento che legittima la misura cautelare reale (Cass. 11671/11, Fioretti)

(Omissis)

In realtà, la documentazione depositata dalla difesa del M. all'udienza camerale pone in luce che il citato X.Y. mai è stata una guardia zoofila per conto della «X.X.X.X.X.» e che le altre due persone (le quali erano concretamente con lui in quei frangenti ossia tali L.R. e S.A.), pur essendo «guardie volontarie» della «X.X.X.X.X.», non risultavano avere rinnovato la relativa iscrizione alla citata associazione per l'anno solare 2016 e ciò - si rilevi - è dubbio che possa apparire come circostanza casuale ovvero collegata ad una mera dimenticanza, considerando che i fatti di causa si consumano nell'ultima decade del mese di settembre dell'anno 2016; e ad accentuare i dubbi circa la legittimazione di costoro in ordine alla possibilità di apporre il vincolo reale sugli animali, rinvenuti in possesso dell'indagato, vi è la circostanza che i predetti soggetti intervenivano come appartenenti al «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.», ma dalla già sopra riferita documentazione prodotta all'udienza camerale dell'11 novembre 2016 si evidenzia che il citato «Comando» non appartiene alla «X.X.X.X.X.».

(Omissis)

In realtà, l'art. 55 c.p.p., nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, ma si limita a indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso che, prima delle modifiche introdotte con d.lgs. 12/1991, non attribuiva alla polizia il potere di eseguire sequestri preventivi; solo a seguito del detto decreto legislativo, che ha aggiunto all'art. 321 il citato comma 3 *bis* il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice (Cass. Sez. Un. Pen. 9/91, Caltabiano, che ha ritenuto illegittimo un sequestro preventivo eseguito dalla polizia giudiziaria prima della detta modificazione dell'art. 321 c.p.p. e convalidato dal pubblico ministero con conseguente cessazione della misura cautelare reale).

Ma, come visto, non vi è elemento alcuno (nemmeno sul piano astratto, legato alla dibattuta questione

interpretativa dell'art. 6, comma 2, della legge 189/2004), che possa far ritenere che i soggetti, che qui avevano operato il sequestro ai sensi del comma 3 *bis* dell'art. 321 c.p.p. in danno del M. nella tarda mattinata del 24 settembre 2016, potessero essere considerati come appartenenti alla polizia giudiziaria.

Di fatto, nella presente vicenda non vi era titolo alcuno che legittimava il X. ad intervenire ed a sequestrare gli animali e dubbio appare che ciò possa avvenire da parte di soggetti, i quali operano (la S. ed il L.), quali appartenenti ad un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della citata «X.X.X.X.X.»; allo stesso tempo all'indirizzo di tale «Comando» (*omissis*) la stessa «X.X.X.X.X.» precisa che lì nulla vi è che ad essa si riconduca. (*Omissis*)

In concreto, solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (e ciò non sempre, ma solo in una situazione di urgenza) possono procedere all'apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3 *bis*, c.p.p. e ciò non appare essere la qualifica del X. (ormai allontanato dalla «X.X.X.X.X.» dal novembre del 2015), così come della S. e del L. (non ancora iscritti dalla citata associazione per il corrente anno solare 2016) e che agiscono come appartenenti ad un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della medesima «X.X.X.X.X.».

Per l'effetto, mancando il presupposto legittimante il sequestro preventivo d'urgenza, qui operato il 24 settembre 2016 in danno del M., si impone l'accoglimento della presente istanza.

Infatti, né il X., né la S. ed il L. possono qualificarsi (seppure nel ristretto ambito della normativa in tema di tutela degli animali) come appartenenti alla polizia giudiziaria e ciò, come detto, per il disconoscimento da parte dell'associazione (nel cui interesse costoro asserivano di agire) in ordine ai rapporti fra i tre (apparentemente facenti parte di un inesistente «Comando Gruppo di Aversa (CE)» della «X.X.X.X.X.» ed il medesimo «X.X.X.X.X.»).

(*Omissis*)

La (controversa) qualifica delle Guardie zoofile riconosciute dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e il sequestro preventivo d'urgenza di animali

L'art. 6, comma 2 della l. 20 luglio 2004, n. 189, stabilisce che «La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute».

La norma citata persegue lo scopo di rafforzare gli strumenti di tutela giuridica degli animali. A tal uopo, il legislatore del 2004 ha introdotto nel codice penale, immediatamente prima dei delitti contro la famiglia, nuove fattispecie incriminatrici di condotte lesive della vita e della incolumità psicofisica degli animali.

Invero, come si evince dalla stessa rubrica del titolo IX *bis* del codice penale (*Delitti contro il sentimento per gli animali*), la protezione riservata agli animali sembra avere carattere mediato, essendo apprestata solo per effetto e in conseguenza della salvaguardia degli interessi degli esseri umani, e ovvero del sentimento di pietà che l'uomo prova verso l'animale.

Nel medesimo senso depongono le previsioni contenute nel citato titolo, in cui la tutela degli animali non è garantita *tout court*, ma solo in presenza di condizioni ulteriori, quali la crudeltà e l'assenza di necessità della condotta incriminata¹.

Nondimeno, la giurisprudenza ormai da tempo propugna una interpretazione delle disposizioni in commento adeguata alla evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico, oltre che conforme alle indicazioni dell'ordinamento sovranazionale². In tale ottica, è stato sostenuto che le quattro ipotesi delittuose introdotte *ex lege* n. 189/2004 sono da considerarsi reati plurioffensivi, il cui oggetto di tutela non è soltanto il sentimento di pietà nell'uomo verso gli animali, ma anche direttamente questi ultimi da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore³.

Discussa è la natura giuridica delle c.d. guardie zoofile, in relazione alle cui competenze si registra da tempo un acceso dibattito, con riferimento specifico alla legittimazione a operare sequestri di animali.

In proposito è opportuno ricordare che l'art. 57, comma 3, c.p.p. attribuisce la qualifica di ufficiali e agenti

¹ P. D'AMBROSIO, *Tutela giuridica degli animali di affezione - Criticità normative ed operative. L'esperienza della Procura di Napoli Nord* (atti della Conferenza nazionale sul benessere animale organizzata dal Ministero della salute a Roma, 13-14-15 aprile 2016).

² Fra le principali fonti comunitarie in materia di tutela degli animali ricordiamo la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata in Italia con la legge n. 201/2010, in cui si prevede che «l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi», e «in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia» si afferma «l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società».

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, siglato a Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con legge n. 130/2008, all'art. 13, concernente le politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, attribuisce espressamente agli animali la qualifica di esseri senzienti, imponendo di tenere conto, nella formulazione e attuazione delle predette politiche, delle esigenze in materia di benessere degli animali, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

³ Cfr. Cons. Stato, Sez. V 27 settembre 2004, n. 6317, in *Riv. giur. amb.*, 2005, 554. Più in generale, la giurisprudenza (anche di merito) si rende portavoce della necessità di chiarire normativamente la condizione giuridica degli animali, superando la contraddittorietà che allo stato caratterizza il nostro ordinamento ed elevandoli definitivamente da *res* a soggetti di diritto. Si pensi ad esempio alla nota pronuncia resa in materia di separazione dei coniugi, con cui il Tribunale di Milano, sul presupposto che «l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle cose, secondo l'impostazione tralatticia ma debba essere riconosciuto come essere senziente» ha ritenuto legittima la facoltà di regolarne la permanenza degli animali domestici presso l'una o l'altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso (Trib. Milano, Sez. IX Civ. decreto 13 marzo 2013).

di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, alle persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p. Quest'ultimo, a sua volta, disciplina le *Funzioni di polizia giudiziaria*, le quali consistono nel prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

Dalla lettura combinata degli artt. 57, comma 3, c.p.p. e 6, comma 2, legge n. 189/2004, si ricava che le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute sono agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinate secondo le rispettive attribuzioni. Detto altrimenti, la qualifica di agente di polizia giudiziaria compete alla guardia zoofila che agisca nei limiti delle attribuzioni conferite, per materia e per territorio, dalla legge e dal decreto prefettizio di nomina⁴.

Al fine di verificare la legittimazione della singola guardia particolare giurata a operare, occorre dunque appurare se l'associazione di appartenenza della stessa risulti fra quelle riconosciute; se la guardia particolare giurata sia munita di valido decreto prefettizio; quali sono i compiti funzionali e l'ambito territoriale di competenza.

Dal momento che la qualifica spettante – nei limiti sopra precisati – alle guardie zoofile è quella di agente di polizia giudiziaria (e non già di ufficiale di polizia giudiziaria, trattandosi di soggetti privati), risulta in ogni caso loro preclusa la possibilità di eseguire un sequestro preventivo, atteso che l'art. 113 disp. att. c.p.p. limita tale facoltà, per i casi di particolare necessità e urgenza, ai soli atti previsti dagli artt. 352 e 354, commi 2 e 3 c.p.p., e dunque al solo sequestro probatorio.

La precisazione non è di poco momento, ove si consideri che l'art. 544 *sexies* c.p. (introdotto anch'esso dalla legge n. 189/2004) prevede, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, divieto di combattimenti tra animali, la confisca obbligatoria dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Allorquando si procede in relazione a tali fattispecie, il ricorso al sequestro preventivo costituisce, pertanto, la scelta più appropriata, essendo funzionale alla fruttuosità della (eventuale) futura confisca, anche in considerazione del fatto che, una volta esauriti gli accertamenti disposti, il sequestro probatorio esaurirebbe la propria funzione, imponendo la restituzione del bene (animale) all'avente diritto, con conseguente rischio di esposizione dello stesso ad ulteriori pregiudizi.

L'irregolarità e l'invalidità del sequestro preventivo eventualmente eseguito da semplici agenti di polizia giudiziaria e illegittimamente, convalidato al giudice per le indagini preliminari, restano peraltro assorbite dal decreto di sequestro preventivo contestualmente disposto dallo stesso G.I.P. Quest'ultimo decreto è, infatti, autonomo rispetto all'ordinanza di convalida e quindi la sua legittimità prescinde dalla regolarità della precedente procedura cautelare eseguita in via di urgenza dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero⁵.

In ordine alla possibilità di estensione delle competenze delle guardie zoofile ad animali diversi da quelli di affezione si registrano in giurisprudenza orientamenti contrapposti. L'interpretazione più rigorosa ritiene che la disposizione di cui al citato art. 6, legge n. 189/2004 abbia carattere eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione estensiva, con conseguente impossibilità per le guardie zoofile di operare in relazione ad animali diversi da quelli ivi espressamente contemplati⁶.

⁴ In tal senso vedi Cass. Sez. I Pen. 30 novembre 1996, n. 10282, P.M. in proc. Lauretani, in *Cass. pen.*, 1997, 2720 (s.m).

⁵ Così, in materia di vigili urbani, Cass. Sez. III Pen. 10 maggio 1994, in *Giust. pen.*, 1994, III, 626 (s.m).

⁶ Cfr. Cass. Sez. I Pen. 2 settembre 2008, n. 34510, Marani, rv. 241.633, che ha escluso la configurabilità della fattispecie di rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità (art. 651 c.p.) a richiesta di guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, impegnate, nel caso di specie, nella verifica delle modalità di detenzione di alcune aragoste presso una pescheria. In tema di caccia, Cass. Sez. III Pen. 11 giugno 2008, n. 23631, Lovato, rv. 240.231, in *Cass. pen.*, 2009, 4, 1676, ha escluso la qualifica di agenti di polizia giudiziaria alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nominate con decreto prefettizio, in quanto nella categoria degli animali di affezione di cui all'art. 6,

La tesi contraria muove da una argomentazione letterale secondo cui il fatto che la norma in parola, nell'ottica di protezione degli animali, estenda il raggio di competenza delle guardie volontarie giurate anche agli animali di affezione produce un effetto ampliativo e non certo restrittivo della loro competenza⁷.

Di recente il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere, con la ordinanza che si annota, ha aderito all'orientamento negazionista, escludendo la legittimazione delle guardie zoofile a eseguire il sequestro preventivo d'urgenza di animali esotici (ordinanza emessa dalla Sezione I penale, Collegio A, in data 11 novembre 2016, depositata il 30 novembre 2016).

Nel caso di specie, tre operanti qualificatisi come guardie volontarie appartenenti ad una associazione zoofila riconosciuta, all'esito di un controllo effettuato nei pressi di un centro commerciale che ospitava una fiera internazionale di rettili e anfibi, avevano rinvenuto venti esemplari appartenenti alla specie *Ocudia Sinensis* detenuti a bordo del veicolo condotto da un avventore della fiera, stipati in un piccolissimo contenitore di plastica (al punto tale che due esemplari erano deceduti verosimilmente per mancanza di aria), nonché una testuggine terrestre della specie *Geochelone Carbonaria*, collocata nel bagagliaio in un contenitore di polistirolo.

Ravvisando indizi di reità dei delitti di uccisione e di maltrattamento di animali, le guardie zoofile avevano quindi, di iniziativa, operato il sequestro preventivo in via di urgenza degli esemplari sopra descritti.

Su richiesta del pubblico ministero, il G.I.P. convalidava il sequestro preventivo d'urgenza, emettendo contestuale provvedimento cautelare reale che veniva impugnato dal destinatario dinanzi al Tribunale del riesame. Il ricorrente deduceva, in particolare, la carenza di legittimazione degli operanti a eseguire il sequestro in quanto non muniti di titolo in corso di validità.

Nell'accogliere il ricorso, la predetta autorità giudiziaria ha spiegato che «l'art. 55 c.p.p., nello stabilire che la polizia giudiziaria ha la funzione di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori non attribuisce ad essa un autonomo potere di sequestro da esercitare anche al di fuori dei casi espressamente previsti dal codice di rito, ma si limita a indicare le funzioni della polizia giudiziaria, mentre gli strumenti per svolgerle sono quelli previsti dalle altre norme del codice stesso» e in particolare dall'art. 321, comma 3 *bis* c.p.p. secondo cui «il sequestro preventivo può essere eseguito dalla polizia giudiziaria unicamente in caso di urgenza e deve essere convalidato dal giudice».

Discende da quanto precede che «solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (e ciò non sempre, ma solo in una situazione di urgenza) possono procedere all'apposizione del vincolo reale su beni materiali nella forma giuridica del sequestro preventivo d'urgenza ai sensi dell'art. 321, comma 3 *bis*, c.p.p.».

Anche a prescindere dal possesso di un titolo (e cioè di un decreto prefettizio di nomina in corso di validità, assente nel caso di specie), il Tribunale del riesame ha quindi evidenziato come, alla luce della prospettata ricostruzione del quadro normativo, i soggetti operanti non potessero essere considerati come appartenenti alla polizia giudiziaria in relazione al caso concreto.

Da ultimo la Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Caserta, sollecitata dalle forze dell'ordine operanti sul territorio a pronunciarsi in merito al campo di applicabilità e ai limiti del decreto prefettizio di nomina delle guardie particolari giurate, in particolare delle guardie zoofile riconosciute ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge n. 189/2004, ha emanato una nota inerente, in particolare, alle dotazioni e agli accessori di cui le predette guardie possono usufruire.

comma 2, legge n. 189/2004 rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica, «non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva». Infine, Cass. Sez. VI Pen. 19 ottobre 2010, n. 37491 (c.c.), Mazzuca, rv. 248.518, in *Cass. pen.*, 2011, 6, 2359, ha affermato che «le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono pertanto procedere al sequestro probatorio, in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento loro conferiti dall'art. 28, commi 1 e 5, l. 11 novembre 1992, n. 157». In senso analogo si è espressa Cass. Sez. III Pen. 6 maggio 1996, n. 1519 (c.c.), P.M. in proc. Masucci, rv. 205.449, in *Cass. pen.*, 1997, 1120 (s.m).

⁷ Sulla base di queste argomentazioni Cass. Sez. III Pen. 19 luglio 2011, n. 28727 (c.c.), P.M. in proc. Scoppetta, rv. 250.609, in *Cass. pen.*, 2012, 6, 2267, ha ritenuto implicita la facoltà di intervento delle guardie zoofile in materia di animali esotici.

Nella nota citata, la Prefettura ha ribadito che alle guardie particolari giurate in argomento la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riconosciuta nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni (in particolare la vigilanza ittica *ex art. 31, r.d. n. 1604/1931* e *art. 22, d.lgs. n. 4/2012* e quella zoofile *ex art. 6, comma 2, legge n. 189/2004*) ai sensi del comma 3 dell'art. 57 c.p.p.

Conseguentemente, l'U.T.G. di Caserta ha espresso riserve in ordine al rilascio, da parte delle associazioni di appartenenza, di tesserini di riconoscimento degli operatori, non assimilabili ai documenti di identità rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, che, ove recanti la dicitura «G.P.G. con funzioni di polizia giudiziaria», «potrebbe ingenerare nei terzi l'errata convinzione che detta qualifica sia un connotato permanente e omnicomprensivo, laddove invece essa risulta limitata per tipo di servizio, per territorio e per natura dei reati»⁸.

Diana Russo

⁸ Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Caserta, prot. 7990 del 2 febbraio 2017. L'U.T.G. di Caserta ha chiarito, fra l'altro, che le guardie zoofile non sono titolari di funzioni di polizia stradale e non sono dunque abilitate a essere equipaggiate con il segnale distintivo di intimazione dell'ALT, mentre possono - nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., ed esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 6 della legge n. 189/2004 (tutela degli animali di affezione) - utilizzare veicoli, immatricolati a nome di associazioni riconosciute a vario titolo e operanti nel settore della protezione animali o della vigilanza zoofila, dotati di dispositivi acustici e/o luminosi ai sensi dell'art. 177 codice della strada. L'utilizzo è consentito esclusivamente per servizi urgenti d'istituto che implicino il soccorso o il trasporto di detti animali che versino in stato di necessità.